

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3344 del 10/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), via FONDOVALLE PANARO n. 20, richiesta dalla ditta CASEIFICIO SOCIALE CASELLO SOC. AGR. COOP. per l'attività di produzione di parmigiano reggiano e sottoprodotti del latte vaccino, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA. Rif. SUAP n.28/2025 Prat. Sinadoc n.3855/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3473 del 10/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dieci GIUGNO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), via FONDOVALLE PANARO n. 20, richiesta dalla ditta CASEIFICIO SOCIALE CASELLO SOC. AGR. COOP. per l'attività di produzione di parmigiano reggiano e sottoprodotti del latte vaccino, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Rif. SUAP n.28/2025

Prat. Sinadoc n.3855/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione dei Comuni del Frignano in data 10/01/2025 (protocollo SUAP n.426) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.4925 del 13/01/2025 dalla ditta **CASEIFICIO SOCIALE CASELLO SOC. AGR. COOP.** (P.IVA.00163290364), con sede legale loc. Il Casello n. 101/A, Montecreto (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di parmigiano reggiano e sottoprodotti del latte vaccino svolta presso lo stabilimento ubicato in **via FONDOVALLE PANARO n. 20** Comune di **PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del

- DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 15153 del 27/01/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 25017 del 10/02/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 27275 del 12/02/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, AUSL;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Pavullo nel Frignano non ha espresso il proprio parere in merito alla conformità urbanistica e AUSL in merito agli scarichi industriali in acque superficiali e alle emissioni in atmosfera e, ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l'assenso;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.37741 del 26/02/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.28479 del 13/02/2025;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L.

n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **CASEIFICIO SOCIALE CASELLO SOC. AGR. COOP.** (P.IVA.00163290364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) via FONDOVALLE PANARO n. 20**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali", con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006", con acclusa planimetria di riferimento;*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione dei Comuni del Frignano (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 3855/2025

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta CASEIFICIO SOCIALE CASELLO SOC. AGR. COOP. presso lo stabilimento ubicato in Via Fondovalle Panaro n. 20 a Pavullo nel Frignano (MO) svolge attività di produzione di parmigiano reggiano e sottoprodotti del latte vaccino.

E' in previsione una potenzialità di lavorazione e trasformazione del latte conferito dai soci della Cooperativa di circa 193.450 q.li di latte all'anno.

I principali scarichi idrici previsti sono derivanti dalle operazioni di lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione.

La linea delle acque nere dei reflui di tipo domestico, provenienti dai bagni del caseificio, dall'abitazione di custodia e spaccio di vendita al dettaglio, che subiscono, rispettivamente, pretrattamento mediante fossa imhoff/fossa biologica, viene raccordata alla rete fognaria interna, con convogliamento al depuratore per il trattamento finale.

Il sistema di trattamento proposto, costituito da impianto di depurazione biologico, è composto da:

- vasca di accumulo e sollevamento da 18 mc, resa comunicante con la vasca adiacente da 37 mc (volume complessivo pari a circa 55 mc) per lo stoccaggio e l'omogeneizzazione dei reflui prodotti nella giornata lavorativa;
- comparto di ossidazione - vasche interrate da 190 e 170 mc collegate tra loro (volume utile di almeno 350 mc);
- vasca di sedimentazione finale da 18 mc;
- vasca da 55 mc per ispessimento e stoccaggio fanghi di supero;
- pozzetto di ispezione e campionamento delle acque reflue in uscita dal trattamento depurativo.

Il siero viene raccolto, raffreddato e caricato su cisterne per la vendita destinata all'alimentazione suina in quanto non trattabili nel depuratore.

Le acque della salamoia vengono rigenerate mediante un trattamento periodico di filtraggio e non vanno quindi a contribuire allo scarico.

Le acque meteoriche delle coperture e delle aree cortilive vengono convogliate tramite la rete delle acque chiare, direttamente al corpo superficiale.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il contributo istruttorio acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

Premesso che:

- la Ditta in oggetto richiede l'autorizzazione a scaricare in acque superficiali, previo idoneo trattamento, le acque reflue classificate industriali derivanti dall'attività casearia di trasformazione del latte per produzione di formaggio, unitamente ai reflui dei servizi igienici ad uso dei dipendenti;

- la cartografia del PTCP evidenzia che il corpo idrico ricettore dello scarico non rientra in una zona di protezione delle acque destinate al consumo umano;

- la documentazione tecnica prodotta dalla ditta ASPEL S.r.l. che si è occupata della progettazione del sistema di trattamento, attesta che a seguito delle modifiche strutturali apportate all'esistente depuratore, l'impianto risulta adeguatamente dimensionamento in relazione alla produttività della Ditta che dichiara di lavorare 193.450 quintali/anno di latte (530 quintali/giorno) con conseguente produzione di acque reflue pari ad un massimo di 65 mc/giorno;

- il sistema di trattamento proposto, costituito da impianto di depurazione biologico, è composto da:

- n.2 vasche comunicanti da 18 mc e 37 mc, per la raccolta e omogeneizzazione dei reflui provenienti dall'insediamento;
- n.2 vasche collegate tra loro e costituenti il comparto di ossidazione biologica con volume utile complessivo di almeno 350 mc;
- n.1 vasca di sedimentazione da 18 mc;
- n.1 vasca da 55 mc per ispessimento e stoccaggio fanghi di supero;
- pozzetto di ispezione e campionamento delle acque reflue in uscita dal trattamento depurativo.

Premesso quanto sopra e fatti salvi i preventivi accertamenti svolti dai competenti uffici relativamente ai seguenti aspetti:

- rispetto delle norme urbanistiche ed igienico sanitarie;
- verifica di compatibilità idraulica del sistema di scarico con il reticolo idrografico interessato;
- concessione per occupazione di aree pertinenti al demanio idrico;

per quanto di competenza dello scrivente Servizio Territoriale si esprime **PARERE FAVOREVOLE** relativamente al sistema di trattamento/depurazione in esame [con prescrizioni proposte].

CONSIDERATO che l'AUSL di Modena, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta CASEIFICIO SOCIALE CASELLO SOC. AGR. COOP., per lo stabilimento localizzato in Via Fondovalle Panaro n. 20, Comune di Pavullo nel Frignano (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in acque superficiali** con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Rispetto dei limiti

- 1 Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
- 2 Ai sensi dell'art.101, co.5 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

- 3 Come previsto all'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pretrattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
- 4 Lo scarico terminale in uscita dal depuratore deve essere convogliato con tubazione a tenuta sino al corso d'acqua superficiale recettore, in cui deve essere garantito il corretto deflusso dei reflui, evitando di determinare fenomeni di ristagno ed impaludamento.
- 5 Le acque bianche costituite da pluviali e acque meteoriche devono essere raccolte e/o scaricate separatamente e non possono confluire negli impianti di depurazione delle acque reflue.
- 6 Eventuali scarichi di acque reflue non trattate o parzialmente trattate, effettuati bypassando l'impianto di depurazione, o parti di esso, vengono considerati e sanzionati come scarichi non autorizzati.
- 7 Al fine di garantire il buon funzionamento dell'impianto di depurazione, prima di svolgere le operazioni di lavaggio dei locali di lavorazione e delle attrezzature, si deve procedere ad una accurata raccolta di siero/latticello, che vanno fatti confluire in appositi sistemi di accumulo e stoccaggio, per poi essere conferiti e destinati ad idonei riutilizzi.
- 8 Le acque della salamoia esauste ricche di cloruri, non possono essere convogliate a scarico ma vanno rigenerate e/o conferite a ditte autorizzate.
- 9 La ditta deve provvedere ad eseguire, annualmente, n. 2 Autocontrolli analitici allo scarico terminale, al fine di verificare l'efficienza depurativa dell'impianto. Gli esiti degli stessi devono essere conservati presso la ditta e messi a disposizione, se richiesti, degli organi di controllo.
- 10 Qualora gli autocontrolli analitici dello scarico evidenziassero il superamento dei previsti valori limite di emissione, la ditta deve interrompere lo scarico in acque superficiali ed inviare apposita comunicazione ad Arpae entro le 24 ore successive. In tal caso, le acque reflue prodotte vanno momentaneamente accumulate e stoccate. Esaurita la capacità di stoccaggio devono essere conferite a ditte autorizzate, in attesa del ripristino dell'efficientamento del sistema depurativo.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

- 11 La pulizia dei pozzetti, dei sistemi di depurazione e lo svuotamento delle vasche di ispessimento fanghi, devono essere effettuate periodicamente a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale, comprovante le operazioni di pulizia e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti sull'impianto di depurazione, deve essere conservata, presso l'impianto, a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo.
- 12 Deve essere mantenuto funzionante ed efficiente il previsto sistema di controllo in remoto del depuratore, che deve essere dotato di sistema di allarme in grado di segnalare malfunzionamenti e avarie delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto.
- 13 Qualora in fase di gestione si riscontrassero anomalie sul funzionamento del depuratore, la ditta deve interrompere lo scarico in acque superficiali e inviare apposita comunicazione ad Arpae entro le 24 ore successive. In attesa di ripristinare il corretto funzionamento dello stesso, le acque reflue prodotte vanno momentaneamente accumulate e stoccate. Esaurita la capacità di stoccaggio devono essere conferite a ditte autorizzate.
- 14 L'intero sistema di trattamento e scarico, e le opere da eseguirsi per la sua realizzazione, non devono arrecare danno all'ambiente ed alle altrui proprietà. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, pertanto, a garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti.
- 15 Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del canale, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione del punto di scarico.

- 16 È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae, al Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

- 17 Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione idoneo al prelievo di campioni, posto a valle dell'impianto di trattamento:
- deve essere identificato in modo univoco e adeguatamente segnalato;
 - deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - deve avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
- 18 In caso di un significativo aumento della produttività e di conseguenza delle caratteristiche quantitative dei reflui prodotti e/o qualsiasi variazione significativa dei sistemi di trattamento e scarico deve essere oggetto di nuova autorizzazione.
- 19 Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

Documenti allegati: planimetria scarichi (prot. Arpae n. 4925 del 13/01/2025)

Pratica Sinadoc 3855/2025

ALLEGATO C

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CASEIFICIO SOCIALE CASELLO SOC. AGR. COOP.**, presso lo stabilimento sito in **via FONDOVALLE PANARO n. 20 a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)**, svolge l'attività di produzione di parmigiano reggiano e sottoprodotti del latte vaccino.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la installazione dei nuovi punti di emissione: **E1, E2**
- sono inoltre presenti estrattori con espulsione in atmosfera del vapore acqueo in eccesso E3, E4 (ricambi d'aria per i quali non si applica il titolo I parte V del D. Lgs 152/06)

e il seguente consumo di materie prime:

- latte 193.450 q.li/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 10/02/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.37741 del 26/02/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e nominate nella "Planimetria emissioni" allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Generatore di vapore alimentato a gasolio PTN 2.093 kW	2.900	8,7	6 (discontinua)	Polveri totali	50*	-	Annuali
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200*		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	100*		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E2	Generatore di vapore alimentato a gasolio PTN 1.047 kW	1.450	6	6 (discontinua)	Polveri totali	50*	-	Annuali
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200*		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	100*		

*le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- Relativamente ai "medi impianti di combustione", il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
- L'impianto di combustione/termico deve essere corredato di un sistema di controllo in continuo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, finalizzato ad ottimizzare il rendimento di combustione. Qualora tale Sistema di Controllo della Combustione risultasse annesso a campionamento ed analisi in continuo di inquinanti emessi (es: NO_x, CO, ecc...) quest'ultimo si ritiene installato con l'esclusiva finalità di monitorare e gestire le condizioni di esercizio dell'impianto di combustione/termico; per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi specificatamente indicati per ciascun inquinante in tabella.
- Le caratteristiche del gasolio (a contenuto di zolfo ≤ 0,1%) devono rispettare quanto indicato nella Parte II, Sezione 1, Paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.
- Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
- Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**
In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose,

entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1, E2** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento,

guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

12.

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato

Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

13. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

15. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Allegato: planimetria emissioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.